

TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO

Il Giudice designato, dott. Giovanni Armone, a scioglimento della riserva che precede, letti gli atti ed i documenti di causa, visto l'art. 28, l. 300/70, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa tra USB - UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO, rappresentata e difesa dagli avv. Antonino Peraino e Giorgia Gallinelli., e il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentata e difesa dall'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ROMA ;

1. Con ricorso ex art. 28 l. 300/70, depositato il 26 agosto 2014, la USB - UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO ha chiesto l'accertamento della condotta sindacale posta in essere dall'Amministrazione resistente, consistita, secondo la prospettazione attorea, nell'aver omesso di rendere all'organizzazione sindacale ricorrente l'informazione preventiva e successiva in ordine alle misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro adottate presso le sedi delle Commissioni tributarie di Roma, in violazione dell'art. 6 del CCNL Comparto Ministeri.
2. Si è costituito il Ministero dell'economia, contestando la fondatezza del ricorso e affermando la piena legittimità del proprio operato.
3. Sostiene l'Amministrazione resistente che i lavori volti a porre riparo alle carenze igieniche e di sicurezza, segnalati dall'organizzazione ricorrente, sono stati in larga parte eseguiti, che una riunione è stata convocata nell'agosto 2014, ma è stata disertata dalle OO. SS., e che in ogni caso l'informativa di cui si lamenta l'omissione è prevista da una fonte collettiva, come tale idonea a generare in capo alle organizzazioni sindacali diritti e prerogative tutelabili in via giudiziale ex art. 28, l. 300/70.
4. Preliminarmente, deve riconoscersi la legittimazione della organizzazione sindacale ricorrente, peraltro non contestata da parte resistente, posto che la USB ha tra i suoi fini statutari la tutela dei lavoratori associati ed è largamente rappresentativa, come dimostra il



fatto che abbia sottoscritto i contratti collettivi nazionali e integrativi riguardanti i lavoratori dell'agenzia delle dogane (v. CCNL e statuto in atti).

5. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
6. L'art. 6 del CCNL Comparto Ministeri impone a ciascuna amministrazione di fornire alle OO.SS. di categoria tutte le informazioni sugli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro. A proposito delle misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, tali informazioni devono essere fornite in via preventiva e in via successiva, anche mediante l'invio della documentazione necessaria, in almeno due incontri annuali (commi 1-3).
7. Tali previsioni attribuiscono alle OO.SS. un diritto a ricevere le informazioni, diritto che è funzionale alla protezione dell'interesse collettivo (a un ambiente di lavoro salubre e sicuro) di tutti i lavoratori potenzialmente interessati; l'informazione preventiva consente infatti alle OO.SS. di presentare osservazioni e rilievi sulle intenzioni del datore di lavoro e quella successiva di controllarne l'operato, e così contribuire a eliminare o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
8. Ora, poiché non è contestato che le condizioni dei locali delle commissioni tributarie necessitassero di interventi di urgente manutenzione, avendo anzi l'Amministrazione rivendicato di aver quasi integralmente posto rimedio nel corso del 2014 alle disfunzioni segnalate dalle OO.SS. (e v. la documentazione riguardante i lavori, depositata dal Ministero all'udienza), ed è altrettanto incontestato che l'Amministrazione non abbia fornito le suddette informazioni, né prima né dopo l'esecuzione dei lavori, né in apposite riunioni né in altro modo, è indubbio che l'interesse delle OO.SS. a ricevere le informazioni previste in via generale dall'art. 6 citato fosse, nel periodo considerato, più che attuale e sia stato leso dal comportamento omissivo dell'Amministrazione.
9. Non vale in senso contrario replicare che i lavori hanno comunque risolto la gran parte delle disfunzioni segnalate, ché la *ratio* dell'obbligo informativo non è quella di far conoscere semplicemente ai sindacati l'attività dell'Amministrazione, ma di metterli in condizione di interloquire e suggerire integrazioni e modifiche su questioni che riguardano direttamente l'interesse dei lavoratori (come sono per definizione l'igiene e la sicurezza del luogo di lavoro).
10. Né appare congruente menzionare la nota con cui il dirigente della segreteria della Commissione tributaria ha, in data 5 agosto 2014, convocato le OO. SS. per una riunione in data 8 agosto 2014. Dall'oggetto di tale nota emerge che la riunione è stata convocata per discutere dell'atto di gestione 7/2014, riguardante la riorganizzazione della segreteria, e non per informare i sindacati delle misure adottate in materia di igiene e sicurezza.



11. Quanto infine alla presunta inutilizzabilità dell'art. 28 St. lav. per reprimere violazioni di diritti sindacali che trovino la loro fonte nella contrattazione collettiva, l'eccezione in tal senso formulata dall'Amministrazione non è fondata.
12. L'art. 28 non contiene alcuna limitazione relativa alla fonte dei diritti connessi all'attività sindacale, la cui lesione giustifica il ricorso al giudice, sicché deve ritenersi che tra tali fonti rientrino anche i contratti collettivi, i quali, al pari dei contratti individuali, hanno forza di legge tra le parti ai sensi dell'art. 1372 c.c.; del resto, è noto che "In tema di contratto collettivo, si definiscono clausole normative quelle destinate a regolare i rapporti individuali riconducibili al contratto e clausole obbligatorie quelle che disciplinano esclusivamente i rapporti tra le associazioni sindacali partecipanti alla stipulazione dei contratti medesimi, creando obblighi e diritti per le parti stipulanti e non per i singoli lavoratori" (Cass. civ., sez. lav., 29-10-2002, n. 15262).
13. Poiché nel CCNL in esame il diritto all'informazione è espressamente attribuito alle organizzazioni sindacali e non ai singoli lavoratori, non vi è dubbio che esso sia stato riconosciuto per consentire il miglior esercizio dell'attività e della libertà sindacali e che la sua lesione possa essere repressa mediante il procedimento oggi azionato.
14. L'omessa informazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze deve essere pertanto dichiarata comportamento antisindacale e ad esso deve essere ordinato di fornire alla O.S. ricorrente le informazioni relative alle misure in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, già richieste dalla ricorrente con missive del 28 marzo 2014 e del 17 luglio 2014, mediante convocazione di apposita riunione e trasmissione preventiva di tutta la documentazione riguardante gli interventi eseguiti e da eseguire.
15. La domanda di pubblicazione del decreto non può essere accolta, posto che tale misura non è espressamente prevista dall'art. 28. Tutt'al più la pubblicazione del provvedimento può essere disposta quando serva, in tutto o in parte, a rimuovere gli effetti del comportamento antisindacale. Poiché nella specie la convocazione della riunione informativa e la trasmissione della documentazione appaiono idonee a rimuovere integralmente gli effetti della condotta antisindacale omissiva, la pubblicazione non deve essere ordinata.
16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

- a) accoglie il ricorso e per l'effetto:
 - a. dichiara antisindacale il comportamento del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, consistito nell'aver omissso di fornire alla USB UNIONE



SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO le informazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, previste dall'art. 6 del CCNL Comparto Ministeri;

- b. ordina al MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di fornire alla USB UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO le informazioni relative alle misure in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, già richieste dalla ricorrente con missive del 28 marzo 2014 e del 17 luglio 2014, mediante convocazione di apposita riunione e trasmissione preventiva di tutta la documentazione riguardante gli interventi eseguiti e da eseguire;
- b) rigetta ogni altra domanda;
- c) condanna il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE al pagamento in favore di USB UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO delle spese processuali, liquidandole in complessivi € 2.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv. Antonino Peraino e Giorgia Gallinelli.

Si comunichi.

Roma, 10/09/2014

Il Giudice
Giovanni Armone

